

ATTO N. DD 3288

DEL 05/06/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 211

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: domanda in data 12/2/2023 di avvio della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto "Impianto fotovoltaico Torta FV di potenza pari a 7,64 MW"
Comune: Leini
Proponente: URBA-I 139904 S.r.l.
Accoglimento della rinuncia e archiviazione

Premesso che:

in data 12/2/2023 URBA-I 139904 S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giorgio Giulini n. 2 - C.F./P.IVA n. 11516280960, ha depositato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, c. 1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. relativamente al progetto in oggetto di nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 7,64 MW da realizzare in Comune di Leini;

a far data dal 16/2/2023, quanto segnalato dalla progettista incaricata e delegata dal proponente alla competente Struttura di questo Ente ha determinato l'interruzione dei termini del procedimento; da un primo esame condotto dalla medesima progettista solo a valle della presentazione della predetta istanza, l'impianto in progetto è risultato infatti ricadere entro un'area da considerare immediatamente idonea all'installazione dello stesso secondo i disposti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 vigenti alla data di presentazione della relativa domanda; condizione che, se confermata nell'ambito della documentazione progettuale e anche in considerazione della volontà, già anticipata dal proponente, di presentare la Dichiarazione ex art. 6, c. 2 D.Lgs. n. 28/2011 ai fini della procedura abilitativa semplificata (PAS), in aderenza ai previgenti disposti inclusi al terzo periodo dell'art. 6, c. 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011, escludeva a priori la necessità di sottoporre il progetto alla fase di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

con ulteriore comunicazione in data 6/4/2023, in considerazione dei predetti disposti di cui al D.Lgs. n. 28/2011, la medesima progettista ha confermato la ferma intenzione del proponente di inoltrare, al Comune di Leini, territorialmente competente, la Dichiarazione ai fini della procedura abilitativa semplificata e di trasmettere, alla competente Struttura di questa Città metropolitana, la formale rinuncia della domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 12/2/2023;

in assenza di ulteriori comunicazioni e nell'impossibilità di protrarre a tempo indefinito i termini di interruzione del procedimento, con nota prot. n. 68894 del 17/5/2023, la competente Struttura di questo Ente ha sollecitato il proponente affinché trasmettesse, in linea con quanto già anticipato agli Uffici, un puntuale

riscontro in ordine all'esatto posizionamento dell'impianto in progetto rispetto alle predette aree idonee *ex-lege*;

con successiva nota in data 26/5/2023, acquisita agli atti con prot. n. 73815 del 29/5/2023, la progettista incaricata dal proponente, in nome e per conto dello stesso, ha presentato formale rinuncia alla domanda in data 12/2/2023 di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, contestualmente, trasmesso un nuovo documento tecnico a titolo "*Approfondimento in ordine all'esatto posizionamento dell'impianto rispetto alle aree definite immediatamente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D. Lgs n. 199/2021*" con il quale ha attestato che "*l'area oggetto di intervento non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali), né nell'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme) del medesimo Codice e pertanto può essere considerata immediatamente idonea all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 - art.20, comma 8 e s.m.i.*";

nell'ambito della medesima nota in data 26/5/2023 la progettista incaricata ha confermato altresì l'intenzione del proponente di presentare al Comune di Leinì quanto previsto ai fini dell'avvio della procedura abilitativa semplificata (PAS) in conformità alle previsioni di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.;

Considerato che:

alla data di presentazione della domanda in oggetto il limite relativo agli impianti fotovoltaici di cui alla lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., determinante ai fini dell'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per la specifica fattispecie in progetto ricadente in area idonea *ex-lege*, risultava elevato a 20 MW e dunque ad un valore di potenza ampiamente superiore alla potenza complessiva propria dell'installazione in progetto;

a seguito dell'entrata in vigore, in data 22/4/2023, della L. n. 41/2023 di conversione del D.L. n. 13/2023, sono stati introdotti nuovi e importanti aggiornamenti alla norma in un'ottica di ulteriore semplificazione delle procedure autorizzative concernenti gli impianti fotovoltaici e tali per cui, ad oggi, il predetto limite relativo agli impianti fotovoltaici di cui alla lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., se riferito a nuovi impianti ricadenti in aree idonee *ex-lege* quale è l'impianto in progetto, è ulteriormente aggiornato a 10 MW e dunque ad un limite ugualmente superiore rispetto alla potenza propria del nuovo impianto in progetto;

Considerato altresì che:

alla data odierna un impianto di potenza inferiore o uguale a 10MW ricadente in area idonea *ex lege*, quale è l'impianto in oggetto, non è da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA indipendentemente dal pregresso condizionamento alla dichiarazione ex art. 6, c. 2 D.Lgs. 28/2011 ai fini della PAS e all'annessa autodichiarazione del professionista, prima stabilito al sopra citato terzo periodo dell'art. 6, c. 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011 oggi soppresso per effetto della suddetta L. 41/2023;

con riferimento all'iniziativa in progetto non ricorrono inoltre gli estremi per il dimezzamento delle soglie di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D.M. 30 marzo 2015;

Rilevato che:

allo scopo di non aggravare l'iniziativa in progetto con una procedura in tutti i casi non richiesta e che risulterebbe pertanto in contrasto con la *ratio* dei recenti e successivi interventi di riforma operati dal legislatore ai fini della semplificazione delle procedure autorizzative di specifiche tipologie di impianti, in un'ottica di ottimizzazione dell'azione amministrativa, si rende necessario procedere con l'accoglimento della rinuncia formalizzata in data 26/5/2023 e con la contestuale archiviazione della domanda in data 12/2/2023;

Ritenuto pertanto necessario:

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., accogliere la rinuncia formalizzata in data 26/5/2023 e disporre l'archiviazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata in data 12/2/2023;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14/12/1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- la Legge 7/8/1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e s.m.i.;
- il D.L. 24/2/2023 n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 21/4/2023 n. 31;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/2/2023 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde:

efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale";

- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

- per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di prendere atto della richiesta presentata in data 26/5/2023 da URBA-I 139904 S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giorgio Giulini n. 2 - C.F./P.IVA n. 11516280960 di formale rinuncia alla domanda in data 12/2/2023 di avvio della procedura di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riferita al progetto "*Impianto fotovoltaico Torta FV di potenza pari a 7,64 MW*" da attuare in Comune di Leini;
- di accogliere la predetta formale rinuncia e di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 12/2/2023;
- di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 05/06/2023

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)**

Firmato digitalmente da Claudio Coffano